



## **REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -INFORMATIVA PER COMITATO ED ASSEMBLEA**

Nel corso del 2022 Consiglio di Bacino e Gestori hanno lavorato nell'ambito di diversi incontri alla predisposizione del Regolamento Unico di bacino.

La bozza di Regolamento è stata condivisa e analizzata dai Comuni e dal gestore in più riunioni.

Sono state valutate, recepite e/o rifiutate motivatamente le osservazioni provenienti dai seguenti Comuni:

- Campolongo Maggiore;
- Dolo;
- Fossalta di Piave;
- Mogliano Veneto;
- Musile di Piave;
- Pianiga;
- San Donà di Piave;
- Eraclea;
- Venezia;
- Portogruaro;
- Noventa di Piave;
- Mirano;
- Mira.
- Jesolo (post termine)

### **Di seguito alcuni temi significativi inseriti nel regolamento:**

- Autorizzazione del comune al gestore con meccanismo del **silenzio assenso** (entro 30 gg) per collocamento bidoni, contenitori stradali e cestini per la raccolta.
- **Raccolte benefiche rifiuti ferrosi:** si richiama la normativa che stabilisce limiti e procedure, si prevede la predisposizione di modulo di nulla osta per i comuni unico di bacino.
- **Standard vincolanti per posizionamento contenitori stradali e condominiali- Art 13 co. 13:** sono di volta in volta **esplicitamente indicati dal Gestore** (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire, in caso contrario non potrà essere garantito il servizio alle utenze e il gestore è manlevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
- **Modalità e tempi manifestazioni eventi + modulo univoco di richiesta al gestore: Art. 13 co.19:** in occasione di mercati, fiere e manifestazioni, il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata delle manifestazioni, contenitori di sufficiente capacità. La comunicazione di attivazione dell'evento/manifestazione dovrà arrivare al gestore **con un preavviso di**

**almeno 20 giorni lavorativi** (da valutarsi con gestori e gruppo di lavoro - v. anche artt. 33 e 33-bis: iniziative di pulizia del territorio).

- **Tempi recupero bidoni servizio porta a porta - Art 14**

**Co.5** Dopo la raccolta dei rifiuti i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà a cura degli utenti del servizio nel più breve tempo possibile ovvero **entro le ore 24.00 del giorno della raccolta se il servizio è antimeridiano ed entro le ore 12.00 del giorno successivo alla raccolta se il servizio è pomeridiano** e in ogni caso, in considerazione che l'onere di custodia del contenitore è sempre a carico dell'utente, questi sono responsabili del contenitore medesimo.

- **Art 15 co. 10: lavaggio dei contenitori** del servizio porta a porta e dei contenitori dedicati posizionati nelle PEC o PEP è a carico dell'utenza. Su richiesta il lavaggio può essere effettuato dal Gestore a corrispettivo.

- **ART. 17 DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER GLI EDIFICI NEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

1. Nel caso di nuova edificazione e/o nelle ristrutturazioni di edifici che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori o dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata al confine con l'area pubblica libera al transito e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante

1.1 Nel caso di edifici con meno di 7 unità immobiliari di nuova costruzione/ristrutturazione, devono essere necessariamente previste adeguate aree di detenzione dei bidoni monoutenza nelle aree di pertinenza.

1.2 Nel caso di edifici plurifamiliari con 7 o più unità immobiliari possono essere istituite le piazzole ecologiche su area di pertinenza condominiale opportunamente recintate che devono essere facilmente accessibili da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi, sulla base di standard vincolanti indicati dal Gestore (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Tali disposizioni integrano i Regolamenti edilizi dei Comuni e sono necessarie ad acquisire l'agibilità dell'edificio stesso, COMPATIBILMENTE CON QUANTO STABILITO ALL'ART 13 CO.13 E LE POSSIBILI DEROGHE PREVISTE ALL'ART 14.

2. Nel caso di edifici con numero di unità immobiliari pari o superiori a 7 (sette), già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento e non già provvisti di contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti, gli stessi possono dotarsi di idonea PIAZZOLA ecologica, ove possibile, in considerazione della conformazione dello scoperto condominiale e della idoneità alla corretta raccolta dei rifiuti in applicazione delle norme del presente Regolamento.

3. Le dimensioni ed ubicazione delle piazzole ecologiche devono essere previste ed approvate, in fase di rilascio dei permessi ai lavori sulla base di **standard vincolanti indicati dal Gestore** (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire, in caso contrario non potrà essere garantito il servizio alle utenze e il gestore è manlevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.

4. In casi particolari, su indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale, potrà essere prescritta l'individuazione di area per la detenzione rifiuti o il ricavo di piazzola ecologica, sulla

base di standard vincolanti indicati dal Gestore (su richiesta del costruttore/progettista) o definiti specifici casi di deroga.

- **Art 20 CENTRI DI RACCOLTA:** È stata risolta la criticità dell'accesso con eventuali furgoni non intestati alla persona fisica che conferisce. E' necessaria la PRESENZA dell'utente unitamente alla ditta con furgone.
- **Art 33 PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE** E' stato stabilito il termine per della procedura di **20 gg lavorativi** come segue:

I proponenti inviano la richiesta agli uffici comunali competenti e al Gestore con un preavviso di almeno 20 gg **lavorativi. (in corso di valutazione).** **MEDIANTE APPOSITA MODULISTICA UNICA DI BACINO.**

Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.

Il gestore dà riscontro della regolarità tributaria /tariffaria al comune entro i primi 10 giorni **lavorativi. (in corso di valutazione).** Quindi l'ufficio competente del comune provvede, ad esito positivo dei controlli svolti dal gestore, al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico entro i successivi 10 giorni **lavorativi. (in corso di valutazione).**

Analogamente si propone un unico termine per eventi ed iniziative di clean up (artt. 33 e 33bis).

**Allegato A) sanzioni. E' stata rivista la tabella come segue:**

Articolo	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	Sanzione ridotta
ART. 41, comma 1	<b>CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI</b> Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel Regolamento di Igiene Urbana.	<b>€ 170,00</b>
ART. 41, comma 2	<b>DIVIETO DI ABBANDONO</b> ( <i>deposito incontrollato, immissione in acque superficiali o sotterranee, di rifiuti</i> )	<b>Sanzione introitata dalla Città Metropolitana</b>
ART. 41, comma 3	<b>DIVIETO DI DEPOSITO DI RIFIUTI URBANI SUL SUOLO E NEL SUOLO</b>	<b>€ 400,00</b>
ART. 41, comma 4	<b>DIVIETO DI DEPOSITO NON CONFORME DI PICCOLI RIFIUTI URBANI SUL SUOLO E NEL SUOLO</b> Deposito non conforme sui marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti (mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili).	<b>€ 50,00</b>
ART. 41, comma 5	<b>CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI</b> Conferimento di rifiuti, differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti, o attività non insediate nel territorio comunale, o da parte di utenze non domestiche che hanno dichiarato di conferire	<b>€ 400,00</b>

	tutti i propri rifiuti a soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico.	
ART. 41, comma 6	<b>DIVIETO DI MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI</b> Rovistare, selezionare o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso i centri di raccolta.	€ 100,00
ART. 41, comma 7	<b>DIVIETO DI VOLANTINAGGIO CON MODALITA' NON CONSENTITE.</b> Svolgimento volantinaggio con modalità non consentite e/o posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono in suolo pubblico o ad uso pubblico.	€ 100,00
ART. 41, comma 8	<b>VIOLAZIONE REGOLE SU AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO.</b> Autocompostaggio domestico svolto in violazione delle regole di cui alla Convenzione stipulata con il Gestore. Conferimento al servizio pubblico del rifiuto per cui si è stipulata Convenzione per autocompostaggio domestico	€ 200,00
ART. 41, comma 9 lett. a)	<b>MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO.</b> Danneggiamento strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti (es contenitori in concessione, cassonetti stradali, ecc)	€ 400,00 (danneggiamento)
ART. 41, comma 9 lett. b)	<b>MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO</b> Apposizione materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte sui contenitori dei rifiuti.	€ 200,00 (imbrattamento)
ART. 41, comma 9 lett. c)	<b>MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO</b> Spostamento, anche solo temporaneamente, di contenitori stradali dalla propria collocazione.	€ 200,00 (spostamento, importo da condividere)
ART. 41, comma 9 lett. d)	<b>MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO</b> Intralcio, ritardo o impedimento all'opera degli addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere all'espletamento del servizio pubblico di igiene urbana.	€ 200,00 (intralcio)
ART. 41 comma 10	<b>VIOLAZIONE REGOLE CENTRO DI RACCOLTA</b>	In corso di valutazione??
ART. 41, comma 11	<b>MANCATA PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI</b>	€ 200,00
ART. 41, comma 12	MANCATA PULIZIA DI AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	€ 200,00
ART. 41, comma 13	<b>MANCATA PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE O TERRENI</b> Conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché di aree scoperte o terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, che non tengono pulite e libere da rifiuti tali aree o che non provvedono al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.	€ 150 € 350,00

ART. 41, comma 14	<b>MANCATA PULIZIA AREA PUBBLICA IMMEDIATAMENTE ADIACENTE AL CANTIERE.</b> Mancata pulizia da parte del cantiere in esercizio (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti.	€ 200,00
ART. 41, comma 15	<b>MANCATA PULIZIA DELL'AREA SPORCATA DALLE DEIEZIONI SOLIDE DEI PROPRI ANIMALI</b>	€ 100,00
ART. 41, comma 16	<b>COMBUSTIONE RIFIUTI GIÀ CONFERITI IN CONTENITORI in area pubblica.....</b> <b>Smaltimento rifiuti urbani depositati in area privata mediante combustione (da rivedere)</b>	€ 300,00
ART. 41, comma 17	<b>ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE</b>	€ 300,00
ART. 41, comma 18	<b>MANCATO RITIRO CONTENITORI SERVIZIO PORTA A PORTA.</b>	€ 50,00
ART. 41, comma 19	<b>MANCATO RITIRO CONTENITORI da parte di UND dei Comuni del Litorale</b>	€ 50,00
ART. 41, comma 20	<b>MANCATA PULIZIA DEI CONTENITORI IN CONCESSIONE NEI SERVIZI PORTA A PORTA O DEI CONTENITORI DEDICATI POSIZIONATI NELLE PEP O PEC</b>	€ 50,00
ART. 41 bis	<b>MANCATO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</b>	Sanzione accessoria di volta in volta determinata

### Argomenti in via di definizione:

- **Verde** resta il problema del conferimento in caso di autocompostaggio dell'organico (verde+umido), specialmente nel periodo autunnale;
- **Compostaggio domestico** è necessaria convenzione con l'utente. Occorre anche attendere esiti del riscontro chiesto ad Arpav in ordine alla possibilità anche per le UND di effettuare il compostaggio ed emendamenti TUA;
- **Centri di raccolta:** revisione dei limiti quantitativi di conferimento stante le necessità organizzative del gestore e possibilità, seppur limitata, di superamento di detti limiti quantitativi mediante prenotazione per il conferimento.
- **Giornate ecologiche/clean up** – si prevede una procedura univoca per l'approvazione da parte del comune degli eventi/giornate ecologiche e la predisposizione di un modulo di nulla osta per i comuni. V. ART 9 e 33 bis **MEDIANTE APPOSITA MODULISTICA UNICA DI BACINO. DA VALUTARE I TERMINI ANALOGAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI.**

### Argomenti da far rivedere al gestore:

- Predisposizione di modulo per la comunicazione preventiva dell'avvio a riciclo autonomo da parte delle UND;



- Predisposizione di modulo per la richiesta di servizio in caso di manifestazione/eventi ed iniziative di clean up;
- Predisposizione tariffario (consegna a domicilio della chiavetta € ....., duplicato della chiavetta €..., consegna a domicilio del contenitore € ....., mancata riconsegna del contenitore da parte dell'utente cessato €....)